



CENTRO DIURNO INTEGRATO DI RANICA

Medico

Dott. Mario Cirelli

Psicologa

D.ssa
Simona Brusamolino

Coordinatrice

A.S. Laura Nervi

Fisiokinesiterapista

Clara Bergamelli

Massofisioterapista

Miriam Tebaldi

Infermiera

Professionale

Sara Ubbiali

Educatrice

Professionale

Laura Bonomi
Elena Bombardieri

Operatrici ASA/OSS

Algeri Monica
Parma Loredana
Rota Olga
Sirtoli Graziella
Cassy Brigitte

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

(ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., DPR 184/06 e D.Lgs. 196/03)

Ranica, 03/09/2014

Redatto da: Nervi Laura.

Visionato e autorizzato da: Responsabile Sanitario

Firme
.....

SOMMARIO

ART. 1 Normativa di riferimento

ART. 2 Legittimazione sostanziale

ART. 3 Accesso alla documentazione amministrativa

ART. 4 Modalità di esercizio del diritto di accesso

ART. 5 Rappresentanza

ART. 6 Accesso informale

ART. 7 Accesso formale

ART. 8 Notifica ai controinteressati

ART. 9 Accoglimento della richiesta

ART. 10 Preavviso di rigetto

ART. 11 Non accoglimento della richiesta

ART. 12 Cause di esclusione

ART. 13 Accesso a dati sensibili e giudiziari

ART. 14 Accesso a dati supersensibili

ART. 15 Accesso alle cartelle cliniche

ART. 16 Accesso ai documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici

ART. 17 Norme di rinvio

(normativa di riferimento)

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità agli artt.22 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2

(legittimazione sostanziale)

Il diritto di accesso è riconosciuto a tutti i soggetti interessati e cioè a tutti i soggetti, pubblici e privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso.

ART. 3

(accesso alla documentazione amministrativa)

Tutti i documenti amministrativi detenuti dalla Fondazione S. Antonio (di seguito chiamata Fondazione) sono accessibili, fatti salvi i casi di esclusione specificati nel presente regolamento. Non sono accessibili le informazioni in possesso della fondazione che non abbiano la forma di documento amministrativo, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03 (Codice privacy) in materia di diritto di accesso ai propri dati personali.

E' considerato documento amministrativo, ai sensi dell'art. 22 L. 241/90 e s.m.i., ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni e non, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall'Azienda e concernenti attività di pubblico interesse indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l'Azienda ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

ART. 4

(modalità di esercizio del diritto di accesso)

Il diritto di accesso si esercita, ai sensi dell'art. 25 della L. 241/90 e s.m.i., mediante esame e/o estrazione di copia, previa richiesta motivata e presentata direttamente alla Fondazione, o spedita a mezzo del servizio postale. La richiesta può essere formulata anche a mezzo fax o in via telematica, secondo le modalità contenute nel DPR 445/00 e s.m.i., nel DPR 68/05 e D.Lgs. 82/05.

L'interessato deve ad ogni modo indicare gli estremi del documento cui intende accedere, ovvero gli elementi che ne consentano agevolmente l'individuazione.

E' comunque inammissibile la richiesta di accesso generica preordinata a svolgere un controllo generalizzato sull'operato dell'Azienda (cd. "accesso esplorativo").

Il richiedente, all'atto della presentazione dell'istanza, deve produrre copia fotostatica di un documento di identità (art. 38 DPR 445/2000).

ART. 5

(rappresentanza)

I tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e, più in generale, coloro i quali inoltrano la richiesta in rappresentanza di persone fisiche, giuridiche o di enti, devono produrre, oltre al documento di identificazione personale, idoneo titolo che attesti tale qualità.

Nel caso di rappresentanza di persone fisiche (fatta eccezione per i casi di rappresentanza legale sopra indicati) il titolo di cui sopra consisterà in un atto di delega sottoscritto dall'interessato ed accompagnato dalla fotocopia del documento di identità del delegante.

ART. 6

(accesso informale)

Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di contro-interessati (cfr. art. 8), il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, mediante richiesta, anche verbale, specificando e comprovando l'interesse connesso all'oggetto della richiesta e dimostrando la propria identità ovvero i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

In questo caso la richiesta è esaminata immediatamente e senza formalità.

La Fondazione tiene comunque riscontro delle richieste di accesso informale presentate, nonché dell'esito delle stesse.

ART. 7

(accesso formale)

Qualora invece, in base al contenuto del documento richiesto, sorgano dubbi sull'accessibilità del documento, sulla presenza di contro-interessati, o sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse in relazione alle informazioni ed alla documentazione, la Fondazione invita l'interessato a presentare una istanza per richiesta formale, di cui rilascia ricevuta.

In tale caso la richiesta di accesso sarà autorizzata o motivatamente respinta, nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, da parte del responsabile della Fondazione.

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, la Fondazione, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso il termine viene interrotto fino alla presentazione di una richiesta corretta. Quest'ultima dovrà pervenire nel termine di 30 giorni, trascorsi i quali l'istanza si intenderà abbandonata. In caso di integrazione tardiva dovrà essere ripresentata una nuova richiesta di accesso.

ART. 8

(notifica ai controinteressati)

Nel caso in cui il documento richiesto contenga informazioni riferite a soggetti terzi, identificati o facilmente identificabili, che dall'esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza, l'Azienda è tenuta a fornire loro (qualora facilmente reperibili) notizia della richiesta mediante invio di copia dell'istanza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. L'Azienda fissa ai contro-interessati un termine (pari a giorni 10 dalla ricezione della comunicazione) per la presentazione anche per via telematica di osservazioni e memorie per l'eventuale opposizione. .

Il Responsabile della Fondazione valuta la fondatezza della richiesta di accesso e delle osservazioni dei contro-interessati accogliendo o respingendo l'istanza stessa.

ART. 9

(accoglimento della richiesta)

L'atto di accoglimento della richiesta contiene l'indicazione dell'Ufficio presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo (comunque non inferiore a 15 giorni) per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia, alla presenza di personale incaricato.

L'esame dei documenti è gratuito ed il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione ed agli eventuali diritti di ricerca.

In ogni caso, la consegna di copia del documento al richiedente deve essere attestata da dichiarazione per ricevuta sottoscritta da quest'ultimo.

Se l'interessato chiede di ricevere tramite servizio postale le fotocopie dei documenti richiesti, queste sono trasmesse, con tassa a carico del destinatario, all'indirizzo indicato nella richiesta, previo versamento dell'importo dovuto per la riproduzione degli atti.

ART.10

(preavviso di rigetto)

Nel caso in cui si ritenga di dover adottare un provvedimento negativo, dovranno essere comunicati tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 e s.m.i.. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe il termine per concludere il procedimento, il quale inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza della scadenza del predetto termine di dieci giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

ART.11.

(non accoglimento della richiesta)

L'accesso al documento amministrativo non può essere negato ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

Il rifiuto, la limitazione, o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art.24 della L.241/90 e s.m.i., ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art.24 comma 6 della L.241/90 e s.m.i., o per salvaguardare specifiche esigenze della Fondazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne dispone la durata.

ART. 12

(cause di esclusione)

Sono esclusi dal diritto di accesso per espressa disposizione di legge:

- 1.1. I documenti coperti dal segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p..
- 1.2. I documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale riferiti a terzi adottati dalla Fondazione nel corso di procedimenti selettivi del personale.
- 1.3. I documenti che riguardano atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Sono sottratti dall'accesso per motivi inerenti alla riservatezza di persone fisiche, giuridiche gruppi imprese e associazioni:

2.1. I documenti relativi a persone fisiche o giuridiche, di gruppi imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti alla Fondazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.

Deve essere comunque garantito ai richiedenti, l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici nel rispetto dei principi fissati dalla normativa privacy (art.11, comma 1, lett. d) del D.Lgs 196/03), nonché nel rispetto della procedura di cui all'art 8.

2.2. In particolare, l'accesso ai documenti riguardanti i procedimenti concorsuali per l'acquisizione di beni o servizi o l'affidamento di opere in appalto, è escluso allorché emerga l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese, in relazione ai documenti la cui divulgazione possa costituire violazione del segreto industriale o della proprietà di brevetti (es. schede costruttive, disegni tecnici, principi di funzionamento delle apparecchiature, impianti o altri presidi sanitari complessi), ovvero possa ledere interessi di carattere professionale, finanziario e commerciale.

2.3. Gli atti endoprocedimentali relativi alle procedure di gara per l'acquisizione di beni o servizi e l'affidamento delle opere in appalto sono sottratti all'accesso. L'accesso a tali atti è consentito, una volta aggiudicata la gara con provvedimento esecutivo e pubblicato, nell'ipotesi in cui il richiedente dimostri un interesse giuridico concreto e attuale e collegato al documento richiesto.

Non è considerato tale quello volto a un'indagine di mercato su prezzi o altre condizioni praticate alle ditte partecipanti a una gara.

In materia di appalti è fatta salva la disciplina speciale prevista dall'art.13 del del D.Lgs 163/06 che detta disposizioni sull'accesso agli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

ART. 13

(accesso a dati sensibili e giudiziari)

Le richieste di accesso a documenti contenenti dati sensibili (dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche o l'adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale, politico, religioso o filosofico) o giudiziari (dati idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di carichi pendenti, o la qualità di indagato o di imputato) riconducibili a soggetti diversi dal richiedente devono essere sempre formali (ex art. 7) e dettagliatamente motivate. Tali documenti sono accessibili solo nei limiti in cui la conoscenza degli stessi sia *strettamente* indispensabile per la tutela e la difesa degli interessi giuridici dell'istante, ferma restando l'eventuale procedura di cui al precedente art.8.

ART.14

(accesso a dati supersensibili)

Nell'ipotesi in cui la richiesta sia diretta a conoscere il contenuto di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (cd. dati supersensibili) di terzi, l'accesso è consentito unicamente ex art. 60 del D.Lgs 196/03 se la situazione giuridicamente rilevante che il richiedente intende far valere sia di rango almeno pari ai diritti del soggetto cui siano riferiti i dati di salute, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale o inviolabile.

Il richiedente, in tale caso, ha l'onere di comprovare il rango dell'interesse sotteso all'istanza e l'indispensabilità del documento richiesto al fine indicato. Il responsabile della Struttura dovrà valutare l'ammissibilità della richiesta, bilanciare gli interessi delle due parti, ed applicare le procedure di cui ai precedenti articoli.

Ai sensi dell'art. 24 della L. 241/90 e s.m.i., sono ammesse forme di accesso parziali consistenti nel rilascio di documenti dai quali siano stati omessi dati personali e/o sensibili relativi a terzi, non indispensabili ai fini della tutela della posizione giuridica del richiedente.

ART. 15

(accesso alle cartelle cliniche)

Fermo restando quanto previsto agli articoli che precedono, l'accesso alle cartelle cliniche da parte di terzi è ammesso solo se il richiedente compri la sussistenza delle condizioni contemplate dall'art. 92 del D. Lgs. 196/03 e più specificamente:

- 1) che il documento sia necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell'interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
- 2) che il documento sia necessario per tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale.

ART.16

(accesso ai documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici)

L'acquisizione dei documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, co. 2, del DPR 445/2000, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale, ferme restando le limitazioni previste dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (artt. 18-19 D.Lgs. 196/03).

ART. 17

(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rimanda alla disciplina generale contenuta nella L. 241/90 e s.m.i. e al regolamento di attuazione approvato con DPR 184/06 e alle disposizioni contenute nel D.Lgs 196/03.